

Prot. 25/15 SN

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento Funzione Pubblica
e p.c. Anci
Federsanità
Conferenza Stato regioni
Presidente e Consiglieri CNOAS
Presidenti e Consiglieri CROAS
Loro Sedi

OGGETTO: Recepimento Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 Sezione Lavoro – rimborso iscrizione albo professionale degli assistenti sociali.

Il SUNAS, Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali, su sollecitazione e mandato dei propri iscritti, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione indicata in oggetto, secondo la quale, è stato ritenuto che l'Amministrazione debba rimborsare al professionista dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo, chiede il suo recepimento ed attuazione.

La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella stessa appaiono estensibili anche alle altre professioni, come quella di assistente sociale.

Se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse dell'Ente datore di lavoro, con il vincolo di esclusività, il pagamento della tassa d'iscrizione all'Albo del professionista assistente sociale deve o gravare sull'Ente stesso o, se il pagamento viene anticipato dal dipendente, deve essere rimborsato dallo stesso Ente.

Il SUNAS, per quanto espresso e motivato in premessa chiede il recepimento e l'applicazione del dispositivo indicato nella sentenza, in forza della quale l'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per accedere al contratto di lavoro e ancor prima per essere ammesso alle procedure concorsuali.

Restiamo in attesa di cortese riscontro e ci dichiariamo disponibili ad un confronto nel merito di quanto rappresentato.

Coriali saluti.

Roma, 29/05/2015

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani
